



PIANO TRIENNALE PER LA PROMOZIONE DELLA LEGALITA', L'INTEGRITA' E LA TRASPARENZA

Legge 6 novembre 2012 n. 190

1^ Sezione: Disposizioni regolamentari in materia di legalità, integrità e trasparenza.

2^ Sezione: Azioni ed interventi per la promozione della legalità, integrità e prevenzione della corruzione.

3^ Sezione: Azioni ed interventi per la trasparenza e la diffusione delle informazioni.

4^ Sezione: Monitoraggio e controlli.

**Responsabile Unico per la Trasparenza e la Legalità
Antonio de Guglielmo**

Sezione Prima

Disposizioni regolamentari

Sommario

Art. 1 - <i>Disposizioni generali</i>	<i>pag 3</i>
Art. 2 - <i>Obblighi della Giunta Provinciale</i>	<i>pag 3</i>
Art. 3 - <i>Obblighi del Responsabile Unico per la trasparenza e la legalità</i>	<i>pag 3</i>
Art. 4 - <i>Finalità ed obiettivi del Piano</i>	<i>pag 4</i>
Art. 5 - <i>Materie sensibili alla corruzione</i>	<i>pag 4</i>
Art. 6 - <i>La formazione</i>	<i>pag 5</i>
Art. 7 - <i>Controllo a carattere sociale e trasparenza</i>	<i>pag 6</i>
Art. 8 - <i>Accesso civico</i>	<i>pag 7</i>
Art. 9 - <i>Le Competenze del Responsabile Unico per la trasparenza e la legalità</i>	<i>pag 7</i>
Art. 10 - <i>Prerogative del Responsabile Unico</i>	<i>pag 8</i>
Art. 11 - <i>Atti del Responsabile Unico</i>	<i>pag 9</i>
Art. 12 - <i>Responsabilità</i>	<i>pag 9</i>
Art. 13 - <i>I compiti dei Dirigenti e degli altri dipendenti</i>	<i>pag 10</i>
Art. 14 - <i>Rotazione del personale</i>	<i>pag 11</i>
Art. 15 - <i>Tutela del dipendente che effettua segnalazioni (wistelblower)</i>	<i>pag 12</i>
Art. 16 - <i>Sanzioni</i>	<i>pag 12</i>
Art. 17 - <i>Entrata in vigore e comunicazione</i>	<i>pag 13</i>

PIANO TRIENNALE PER LA PROMOZIONE DELLA LEGALITA', L'INTEGRITA' E LA TRASPARENZA

Sezione Prima *Disposizioni regolamentari*

Art. 1

Disposizioni generali

I contenuti del Piano triennale per la promozione della legalità, l'integrità e la trasparenza costituiscono applicazione della Legge n. 190 del 6 novembre 2012, che reca: "Disposizioni in tema di contrasto alla corruzione ed all'illegalità nella Pubblica Amministrazione" e del Decreto Legislativo n. 33 del 14.3.2013 che reca: "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni".

Art. 2

Obblighi della Giunta Provinciale

La Giunta provinciale, su proposta del Responsabile unico per la trasparenza e la legalità, approva il Piano triennale per la promozione della legalità, l'integrità e la trasparenza e i suoi aggiornamenti annuali.

Art. 3

Obblighi del Responsabile unico per la trasparenza e la legalità

Ai sensi dell'art. 1, comma 7, della legge 6.11.2012 n. 190 e dell'art. 43 del D.Lgs. 14.3.2013 n. 33 il Segretario Generale della Provincia è Responsabile unico per la trasparenza e la legalità. Lo stesso provvede a:

- redigere il Piano Triennale per la promozione della legalità, l'integrità e la trasparenza;
- sottoporre il Piano all'approvazione della Giunta Provinciale;
- trasmettere il Piano, dopo l'approvazione, al Dipartimento della Funzione Pubblica, all'ANAC ed al Prefetto della Provincia.

L'attività di elaborazione e redazione del Piano non può essere affidata ad altri soggetti, né interni e né esterni, e deve avvenire senza costi aggiuntivi per l'Ente garantendo, in tal modo, l'invarianza della spesa di cui all'art. 2 della Legge n. 190/2012.

Art. 4

Finalità ed obiettivi del Piano

Il Piano Triennale per la promozione della legalità, l'integrità e la trasparenza è finalizzato a:

- a) promuovere ed incrementare la cultura e i valori della legalità e dell'integrità nelle attività amministrative e gestionali;
- b) prevenire la corruzione e/o l'illegalità attraverso una valutazione del diverso livello di esposizione dell'Ente al rischio di corruzione;
- c) indicare gli interventi organizzativi volti a prevenire il medesimo rischio;
- d) attivare le procedure appropriate per selezionare e formare, in collaborazione con la Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione, i Dipendenti chiamati ad operare in Settori particolarmente esposti alla corruzione prevedendo, negli stessi Settori, la rotazione di Dirigenti, di Funzionari e di figure di responsabilità.;
- e) garantire un adeguato livello di trasparenza dell'Amministrazione provinciale assicurando il puntuale adempimento degli obblighi di pubblicità, conoscibilità, diffusione e fruibilità delle informazioni ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 del D. Lgs. 33/2013.

Art. 5

Materie sensibili alla corruzione

Sono classificate come sensibili alla corruzione:

- 1) il conferimento di incarichi oggetto di incompatibilità e inconfiribilità;
- 2) le materie oggetto del Codice di Comportamento dei Dipendenti dell'Ente;
- 3) le retribuzioni dei Dirigenti e di tassi di assenza e di maggiore presenza del Personale;
- 4) la trasparenza e le materie oggetto di informazioni rilevanti con le relative modalità di pubblicazione;
- 5) le attività ove devono essere assicurati "livelli essenziali" nelle prestazioni, mediante la pubblicazione, nel sito web istituzionale dell'Ente, delle informazioni relative ai procedimenti amministrativi;
- 6) le attività oggetto di autorizzazione o concessione;
- 7) le attività di scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;
- 8) i procedimenti di concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a Persone ed Enti, pubblici e privati;

- 9) i concorsi e le prove selettive per l'assunzione del Personale, nonché le progressioni di carriera;
- 10) le assegnazioni e la concessione di beni;
- 11) l'irrogazione delle sanzioni amministrative in materia di ambiente, agricoltura, caccia e pesca, protezione della flora e della fauna, cave e miniere, attività edilizia, fiumi e laghi;
- 12) le autorizzazioni e le concessioni idriche;
- 13) le autorizzazioni e le concessioni in materia di trasporto pubblico e privato;
- 14) le autorizzazioni ed i controlli previsti dalla legislazione sismica;
- 15) le autorizzazioni di impianti per la produzione di energia elettrica;
- 16) il controllo informatizzato delle presenze negli Uffici;
- 17) le autorizzazioni ed i pareri in materia di impianti produttivi;
- 18) le opere pubbliche;
- 19) la pianificazione territoriale ed urbanistica;
- 20) gli interventi ambientali;
- 21) l'autorizzazione ed il controllo delle discariche e dei siti di stoccaggio dei rifiuti;
- 22) il trasporto e smaltimento di rifiuti;
- 23) le attività di accertamento e di verifica dell'elusione e dell'evasione fiscale;
- 24) le attività di Polizia Locale, e con specifico riferimento a:
 - a) procedimenti sanzionatori relativi agli illeciti amministrativi e penali accertati nelle materie di competenza provinciale;
 - b) attività di accertamento ed informazione svolta per conto di altri Enti o di altri Settori dell'Ente;
 - c) pareri, nulla osta ed atti analoghi, obbligatori e facoltativi, vincolanti e non, relativi ad atti e provvedimenti da emettersi da parte di altri Enti o altri Settori della Provincia.

Art. 6

La Formazione

Il Responsabile unico, nei limiti delle risorse previste in bilancio, predispone il Piano Annuale di Formazione inerente le attività sensibili alla corruzione.

Nel Piano Annuale di Formazione, che riveste qualificazione formale di atto necessario e strumentale, sono:

- a) definite le materie oggetto di formazione relative alle attività indicate all'articolo precedente, nonché ai temi della legalità e dell'etica;
- b) individuati i Dirigenti, i Funzionari, i Dipendenti che svolgono attività nell'ambito delle materie sopra citate;
- c) decise le attività formative, prevedendo la formazione applicata e la formazione amministrativa, con la valutazione dei rischi;

- d) individuati i docenti o i soggetti esterni ai quali affidare gli interventi formativi;
- e) previsto il monitoraggio della formazione e dei risultati conseguiti.

Art. 7

Controllo a carattere sociale e trasparenza

Mediante la pubblicazione delle informazioni relative ai procedimenti amministrativi nel sito web dell'Ente si realizza il sistema fondamentale per il controllo a carattere sociale delle decisioni nelle materie sensibili alla corruzione e disciplinate dal presente Piano.

Per controllo a carattere sociale è da intendere quello che si realizza esclusivamente mediante l'attuazione dell'obbligo generale di pubblicazione e che risponde a mere esigenze di conoscenza e di trasparenza.

Mediante la pubblicazione sul sito web dell'Ente di tutti i dati, le notizie, le informazioni, gli atti e i provvedimenti amministrativi, come previsto dal D. Lgs. 33/2013, è assicurata la trasparenza.

In modo particolare devono essere evidenziate:

- le informazioni relative alle attività indicate all'art. 5 del presente Piano per le quali risulta maggiore il rischio di corruzione;
- le informazioni relative ai procedimenti amministrativi, secondo criteri di facile accessibilità, completezza e semplicità di consultazione, nel rispetto delle disposizioni in materia di segreto di Stato, di segreto d'ufficio e di protezione dei dati personali;
- i costi di realizzazione delle opere pubbliche e di produzione dei servizi erogati ai cittadini.

In attuazione delle disposizioni del codice dell'Amministrazione digitale si dispone che:

- la corrispondenza interna tra gli uffici deve avvenire esclusivamente mediante posta elettronica;
- la corrispondenza tra la Provincia e il cittadino/utente, se possibile, mediante PEC;
- la corrispondenza tra la Provincia, le imprese, i professionisti e le altre P.A. esclusivamente tramite PEC.

La Provincia rende noto, tramite il proprio sito web istituzionale, l'indirizzo ufficiale di PEC e gli indirizzi di posta elettronica :

- a) di ciascun Dirigente;
- b) di ciascun Responsabile di Posizione Organizzativa e Alta Professionalità;
- c) dei Dipendenti destinati ad operare nei settori particolarmente sensibili alla corruzione ed all'illegalità;
- d) dei Responsabili Unici dei Procedimenti.

Art. 8
Accesso civico

Chiunque ha il diritto di richiedere la pubblicazione delle informazioni e degli atti previsti dal D. Lgs. 33/2013 non pubblicati senza giustificato, legittimo motivo.

La richiesta è presentata a mezzo di posta elettronica al Responsabile unico per la trasparenza e la legalità.

Il soggetto tenuto alla pubblicazione, individuato dal Responsabile unico, è tenuto entro 30 giorni dalla richiesta a:

1. provvedere alla pubblicazione sul sito web dell'atto o informazione richiesti;
2. comunicare al richiedente l'atto e le informazioni e l'avvenuta pubblicazione sul sito web;
3. relazionare al Responsabile unico i motivi e i responsabili della mancata pubblicazione nonché le misure correttive assunte.

Il mancato adempimento nel termine di 30 giorni comporta l'intervento sostitutivo del Segretario Generale/ Responsabile unico anche ai sensi dell'art.21 del Regolamento sui procedimenti amministrativi.

In ogni caso il Responsabile unico segnala la richiesta di accesso civico verificata, ai fini del procedimento disciplinare a carico del responsabile, al Presidente della Provincia e all'O.I.V. per l'attivazione delle altre forme di responsabilità ai sensi dell'art 43, comma 5 del D.Lgs n. 33/2013.

Art. 9

Le Competenze del Responsabile unico per la trasparenza e la legalità

È di competenza del Responsabile unico:

- a) la proposta di Piano triennale per la promozione della legalità, l'integrità e la trasparenza e degli aggiornamenti annuali;
- b) l'approvazione, entro il 15 febbraio, del referto sull'attuazione del Piano dell'anno precedente redatto sulla base delle risultanze dell'attività di monitoraggio;
- c) la sottoposizione, entro il 01 marzo, dello stesso Referto all'Organismo Indipendente di Valutazione per le attività di valutazione dei Dirigenti;
- d) l'individuazione, su proposta dei Dirigenti competenti, del Personale da inserire nei Programmi di Formazione;
- e) la vigilanza sugli obblighi di pubblicazione previsti dal decreto legislativo n. 33/2013 e dal Piano;
- f) l'attivazione, con proprio Atto, delle azioni correttive per l'eliminazione delle criticità;
- g) la segnalazione al Presidente della Provincia, all'O.I.V. e alla CIVIT dei casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione;
- h) l'approvazione del Piano Annuale di Formazione del Personale, con esclusivo riferimento alle materie inerenti le attività a rischio di

corruzione;

- i) la regolare gestione dell'accesso civico di cui all'art 5 del D.Lgs 33/2013;
- l) la vigilanza sul rispetto delle disposizioni recate in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi dal D.Lgs. 8.4.2013 n. 39;
- m) la contestazione dell'esistenza o dell'insorgenza di situazioni di inconferibilità e incompatibilità di incarichi agli interessati.

Art. 10

Prerogative del Responsabile Unico

Per l'esercizio delle funzioni di cui al precedente articolo, al Responsabile Unico sono attribuite le seguenti prerogative:

- 1) acquisizione di ogni forma di conoscenza di tutte le attività in essere anche se in fase meramente informale e propositiva relative a:
 - a) rilascio di autorizzazione o concessione;
 - b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del Codice dei Contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;
 - c) concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a Persone ed Enti pubblici e privati;
 - d) concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera;
- 2) vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza del Piano;
- 3) monitoraggio del rispetto dei termini, previsti dalla legge o dai regolamenti, per la conclusione dei procedimenti;
- 4) verifica dei rapporti tra la Provincia di Terni e i soggetti che con la stessa stipulano contratti o che sono interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici di qualunque genere, anche verificando eventuali relazioni di parentela, di affinità, di amicizia, di relazione sussistenti tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi soggetti e i Dirigenti, gli Amministratori e i Dipendenti della Provincia;
- 5) individuazione di ulteriori obblighi di trasparenza in aggiunta a quelli già in previsti.

Per l'adempimento delle proprie funzioni il Responsabile Unico provvede, con propria Disposizione, sentiti i Dirigenti, alla nomina di Personale dipendente dell'Ente nella qualità Collaboratori.

Il Personale individuato non può rifiutare la nomina ed è vincolato al segreto in relazione a tutte le notizie ed ai dati conosciuti in ragione dell'espletamento dell'incarico: l'incarico non comporterà alcun riconoscimento economico.

Art. 11

Atti del Responsabile Unico

Le funzioni ed i poteri del Responsabile Unico possono essere esercitati:

- I) sia in forma verbale;
- II) sia in forma scritta, cartacea o digitale.

Nella prima ipotesi il Responsabile si relaziona con il soggetto pubblico o privato, o con entrambi, senza necessità di documentare l'intervento; qualora uno dei soggetti lo richieda, può essere redatto apposito *Verbale di Intervento*.

Il Verbale deve essere stilato obbligatoriamente a seguito di intervento esperito su segnalazione o denuncia.

Il Responsabile Unico rende noto il suo intervento:

- a) mediante *Disposizione*, qualora debba indicare o suggerire formalmente la modifica di un atto o provvedimento, adottando o adottato, o di un tipo di comportamento che possano potenzialmente profilare ipotesi di corruzione o di illegalità;
- b) mediante *Ordine*, qualora debba intimare la rimozione di un atto o di un provvedimento, o debba intimare l'eliminazione di un comportamento che comporti un rischio anche potenziale di corruzione o illegalità;
- c) mediante *Denuncia*, circostanziata, da trasmettere all'Autorità Giudiziaria, e per conoscenza all'Autorità Nazionale Anticorruzione ed al Prefetto, qualora ravvisi la consumazione di una fattispecie di reato, o anche il tentativo, realizzati mediante l'adozione di un atto o provvedimento, o un comportamento contrario alle norme penali.

Art. 12

Responsabilità

L'eventuale commissione, all'interno dell'Amministrazione, di un reato di corruzione accertato con sentenza passata in giudicato, realizza una forma di responsabilità del Responsabile Unico della tipologia dirigenziale, oltre che una responsabilità per il danno erariale e all'immagine della Pubblica Amministrazione, salvo che il Responsabile provi:

- a) di avere predisposto, prima della commissione del fatto, il Piano di per la promozione della legalità, l'integrità e la trasparenza e prevenzione della corruzione con l'osservanza delle prescrizioni della legge;
- b) di aver vigilato sul funzionamento e sull'osservanza del Piano.

La sanzione a carico del Responsabile Unico non può essere inferiore alla sospensione dal servizio con privazione della retribuzione, da un minimo di un mese ad un massimo di sei mesi.

In caso di ripetute violazioni delle misure di prevenzione previste dal Piano il Responsabile Unico risponde ai sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nonché, per omesso controllo, sul piano disciplinare.

Art. 13

I compiti dei dirigenti e degli altri dipendenti

I Dirigenti:

- svolgono attività informativa nei confronti del Responsabile Unico, dei Collaboratori e dell'Autorità giudiziaria;
- partecipano al processo di gestione del rischio;
- adottano le misure gestionali idonee a prevenire e contrastare i fenomeni di corruzione;
- assicurano l'osservanza del Codice di comportamento;
- adottano le misure gestionali per l'avvio dei procedimenti disciplinari e la rotazione del personale;
- osservano le misure previste dal Piano Triennale per la promozione della legalità, l'integrità e la trasparenza;
- osservano gli obblighi sulla trasparenza attuando le specifiche misure di pubblicità previste dal Piano.

I soggetti incaricati di operare nell'ambito di settori e/o attività particolarmente sensibili alla corruzione, in relazione alle proprie competenze, attuano le disposizioni del Piano di cui hanno legale conoscenza a seguito della pubblicazione sul sito web istituzionale; pertanto è fatto loro obbligo di astenersi, ai sensi dell'art. 6 bis legge 241/1990, in caso di conflitto di interessi e/o di incompatibilità, segnalando tempestivamente ogni analoga anche potenziale situazione.

Ogni Funzionario incaricato di P.O. o A.P. che esercita competenze sensibili alla corruzione relaziona trimestralmente al Dirigente circa il rispetto dei tempi procedurali e di qualsiasi altra anomalia accertata, indicando, per ciascun procedimento nel quale i termini non sono stati rispettati, le motivazioni che giustificano il ritardo.

Ai Dirigenti è fatto obbligo di provvedere trimestralmente alla verifica del rispetto dei tempi procedurali ed eventualmente all'immediata risoluzione delle anomalie riscontrate.

Ai Dirigenti è fatto altresì obbligo, con specifico riguardo alle attività sensibili alla corruzione, di dare immediata informazione al Responsabile Unico relativamente al mancato rispetto dei tempi procedurali e/o a qualsiasi altra manifestazione di mancato rispetto del Piano e dei suoi contenuti; la puntuale applicazione del Piano ed il suo rigoroso rispetto rappresentano elemento costitutivo del corretto funzionamento delle attività amministrative. In tali casi i Dirigenti adottano le azioni necessarie volte all'eliminazione delle difformità informando il Responsabile Unico che, qualora lo ritenga, può intervenire per disporre ulteriori correttivi.

I Dirigenti propongono al Responsabile Unico le unità da includere nei Programmi di Formazione specifica prevista dal precedente articolo 6.

Al Dirigente del Settore Risorse Umane è fatto obbligo di comunicare al Responsabile Unico e all'Organismo Indipendente di Valutazione tutti i dati utili a rilevare le posizioni dirigenziali attribuite a persone, interne e/o esterne all'Ente, individuate discrezionalmente dall'Organo di indirizzo politico senza procedure pubbliche di selezione: i dati forniti vengono trasmessi alla ANAC e al Dipartimento Funzione pubblica per le finalità di legge entro il 31 gennaio di ogni anno.

Ai Dirigenti è fatto obbligo di inserire nei bandi di gara regole di legalità e/o integrità di cui al presente Piano, prevedendo specificamente la sanzione della esclusione di soggetti partecipanti rispetto ai quali si rilevino situazioni anche potenziali di illegalità a vario titolo; di conseguenza producono al Responsabile Unico report sul rispetto dinamico del presente obbligo.

Ai Dirigenti è fatto obbligo di procedere, non oltre i sei mesi precedenti la scadenza dei contratti aventi per oggetto la fornitura dei beni, servizi e l'esecuzione di lavori, all'indizione delle procedure ad evidenza pubblica secondo le modalità indicate dal Decreto Legislativo n. 163/2006 e dal Regolamento per la disciplina dei contratti.

I Dirigenti, secondo le rispettive competenze, sono tenuti a curare con le modalità e i termini previsti dal Piano la pubblicazione sul sito istituzionale, Sezione Amministrazione Trasparente, degli atti e delle informazioni previsti dal D. Lgs 14.03.2013 n. 33.

I Dipendenti tutti sono tenuti all'osservanza e alla puntuale attuazione delle misure di prevenzione previste dal Piano, segnalano le situazioni di illecito al proprio Dirigente e al Responsabile Unico, segnalano i casi di personale conflitto di interessi.

I Dipendenti cessati dal servizio, per qualsiasi causa, non possono ottenere, nei due anni successivi, incarichi retribuiti per prestazioni di qualsiasi tipo quali collaborazioni, consulenze e progettazioni da parte dell'Amministrazione provinciale e dalle Aziende, Enti ed Organismi dalla stessa partecipati.

I Dipendenti cessati dal servizio possono essere nominati, in qualità di esperti, in Organismi collegiali quali Comitati, Commissioni, Consulte e similari.

Art. 14

Rotazione del personale

L'Amministrazione assicura la rotazione dei Dirigenti e degli altri dipendenti addetti alle aree a più elevato rischio di corruzione.

A tal fine il Presidente della Provincia nell'adozione del provvedimento di conferimento degli incarichi dirigenziali, ai sensi dell'art. 50 del TUEL, terrà espressamente conto dell'obbligo di rotazione dei Dirigenti tenendo comunque altresì conto dei requisiti di professionalità e responsabilità previsti dall'art. 107 del TUEL e dall'art. 4 del Regolamento di Organizzazione.

I Dirigenti nel conferimento degli incarichi di lavoro al personale assegnato, avranno cura di assicurare la rotazione dei responsabili e degli addetti dei processi lavorativi a più elevato rischio di corruzione, disponendo incarichi a termine di durata non superiore a 24 mesi.

Il limite temporale degli incarichi potrà essere derogato unicamente in presenza di motivate e significative esigenze di servizio o necessità di assicurare la professionalità necessaria ai vari processi lavorativi.

I criteri di rotazione del personale dipendente saranno definiti con provvedimento di natura regolamentare.

Art. 15

Tutela del dipendente che effettua segnalazioni (whistleblower)

Oltre le misure di tutela previste dalla legge e dall'art. 54 bis del D. Lgs. 165/2001, al dipendente che effettua segnalazioni di condotte o fatti in contrasto con gli obblighi di legalità, imparzialità e integrità delle attività amministrative o di comportamenti censurabili degli agenti dell'Amministrazione provinciale è garantito l'anonimato e la protezione rispetto a ritorsioni, vendette o altre forme di intimidazioni da parte di colleghi o superiori. Il dipendente non può essere soggetto ad alcuna forma di mobilità senza sua richiesta.

Art. 16

Sanzioni

La violazione da parte dei dipendenti delle misure di prevenzione previste dal Piano costituisce illecito disciplinare.

L'inadempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla Legge e dal Piano sono valutati per i Dirigenti e i Funzionari incaricati P.O. e A.P. ai fini della corresponsione della retribuzione di risultato e per gli altri dipendenti responsabili ai fini della erogazione della produttività. A tal fine l'inadempimento è sollecitamente segnalato dal Responsabile Unico al Dirigente competente e all'OIV.

I responsabili della mancata o incompleta comunicazione delle informazioni e dei dati relativi alla situazione patrimoniale di cui all'art. 14 del D.Lgs 33/2013 sono soggetti alla sanzione amministrativa pecuniaria da € 500,00 ad € 10.000,00 prevista dall'art. 47 del D.Lgs 33/2013.

E' ammessa l'oblazione in misura ridotta, ai sensi dell'art.16 della legge 689/1981, con il pagamento della somma di € 1.000,00 entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione.

Alla stessa sanzione soggiacciono gli amministratori delle società, Enti ed organismi partecipati che non comunicano alla Provincia i dati previsti dall'art. 22,c.2, del D.Lgs. 33/2013 o l'incarico ricoperto ed il relativo compenso entro 30 giorni dal conferimento.

Le sanzioni sono irrogate dal Responsabile Unico che dispone altresì la pubblicazione del provvedimento sanzionatorio sul sito istituzionale.

Il Prefetto di Terni è l'Autorità competente a ricevere il rapporto ai sensi della legge 689/1981.

Art. 17

Entrata in vigore e comunicazione

Il presente Piano entra in vigore, dopo l'approvazione, con la sua pubblicazione sul sito istituzionale della Provincia nella sezione Amministrazione Trasparente.

Ad avvenuta pubblicazione, con nota del Responsabile Unico, il presente Piano deve essere inviato in formato digitale:

- all' ANAC;
- al Dipartimento della Funzione Pubblica;
- al Prefetto della Provincia;
- al Presidente;
- al Presidente del Consiglio Provinciale;
- agli Assessori;
- ai Dirigenti;
- ai Titolari delle Posizioni Organizzative e Alte Professionalità;
- al Presidente dell'Organo di Revisione Economico-Finanziario;
- all'Organismo Indipendente di Valutazione;
- alla Rappresentanza Sindacali Unitaria e ai Sindacati Territoriali.